



Amministrare i beni tutti dei costituenti, tenuti in conto
 mia, tranne la fruttificazione, provvedere per la concussione
 ed il miglioramento degli stessi, darli in affitto o in mezzadria,
 a qualsiasi persona e sotto le condizioni che credesi opportune
 e rinuotarne il fitto.

Vendere, permutare, donare, ipotecare i beni immobili dei co-
 stituenti, concederli ad enfiteusi e pagarli di rendita.

Contrarre mutui, convalidando gli opportuni interessi e rate
 le. Costituire rendite perpetue, vitalizie, vitine e passive
 e consentire contratti anticretivi. Vendere i beni mobili
 dei costituenti e darli in pegno, affermare e revocare rendite
 e canoni.

Acquistare donazioni, istituire ed aumentare doti, fare
 dei come dote, depositi ed assicurazioni d'ogni specie. Acqui-
 stare e vendere rendite sul Gran Libro, siano al portatore o si-
 no nominative.

Esigere capitali, interessi, quote, canoni e rendite da qual-
 siasi debitore, ritrarre quietanze sia in forma pubblica
 che privata, fare delegazioni per pagamento, eleggere domicilio
 per qualsiasi atto, accettare eredità con o senza beneficio
 d'inventario, denunciare, per gli effetti della Tassa sulle suc-
 cessioni, rinunziare a oneroso, provvedere alla divisione
 dell'eredità anche in via amichevole, donare, dare oppo-
 sizioni di sigilli.

Comprare beni immobili sia urbani che rustici.

ni. Partire da qualsiasi ufficio e fatti raccomandati
 dati o assicurati, voglia e parli postali, buoni del
 Tesoro, assegni sulle banche, e su qualsiasi tesoreria, o su
 sa.

Provvedere in giudizio tutte le azioni spettanti ai co-
 stituenti, rappresentarli innanzi a qualsiasi autorità
 giudiziaria del Regno, ed in qualunque grado di giudi-
 zio, costituire procuratori con i limiti e più limitati pote-
 ri, nominare procuratori leggesi ed avvocati, eleggere domi-
 cilio nei procedimenti relativi alle cause, produrre ogni
 genere di prova e conperitalità, difendere, riferire ed accettare
 il giuramento anche decisorio, transigere, conciliare
 e compromettere sulle cause in sorte e da insorgere, ottie-
 nere sentenze, eseguirle, impugnarle, con tutti i gravami
 ammessi dalla legge, provvedere a tutti gli atti di esecuzio-
 ne forzata, sia mobiliare che immobiliare, contro qual-
 siasi debitore, ottenendo all'uso il ritratto delle copie
 esecutive, sia delle sentenze che dei contratti.

E infine i costituenti investono il suddetto procura-
 tore di tutte le facoltà in generale, anche di quelle di cui
 in quest'atto non si è fatto espresa menzione, potendo
 fare tutto ciò che far potrebbero personalmente i costitu-
 enti medesimi in maniera ampia e tale che il pre-
 sente mandato non possa essere impugnato sotto
 pretesto di difetto di poteri, ritenendosi dai costituenti